

STATUTO

OPERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOGGIA FG VIA A. GRAMSCI 103

Numero REA: FG - 269488

Codice fiscale: 03736620711

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2015 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

ART.1) DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa sociale con la denominazione "OPERA - Società Cooperativa Sociale", siglabile in "OPERA COOP. SOCIALE".

ART.2) S E D E

1. La cooperativa ha sede in Foggia.
2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo.
3. La cooperativa potrà istituire o sopprimere: - con decisione dell'organo amministrativo, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, punti vendita ed unità locali; - con decisione dei soci, sedi secondarie.

ART.3) D U R A T A

La durata della cooperativa è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2040.

ART.4) S C O P O

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata nei sensi del cod. civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 08/11/91 n. 381. Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 08/11/1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) o B) dell'art. 1, comma 1, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381 saranno coordinate per l'efficace

Allegato "A"

Repertorio n. 17.873

Raccolta n. 12.234

raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati.

ART.5) O G G E T T O

La cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Asl:

a) Asili nido con annesso servizio mensa;

b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi gioco all'interno di apposite strutture;

c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;

d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente;

e) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali,

sull'utilizzo di tecniche informatiche individuati o di gruppo;

g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);

h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);

i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dal singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.

Lo svolgimento delle attività di cui lettera B) dell'art. 1 della legge 8/11/1991 n. 381 si estrinsecheranno attraverso:

- Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a, b, c, d, i dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alla lettera A dell'art. 1 della legge 08/11/1991 n. 381);

- Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lett. j);

- Trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per le lett. a, b, c, d, e) e del turismo sociale (per la lett. j);

- Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e

ludoteca (per le lett. a, b);

- Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, d, e); manutenzione ambientate e di beni culturali (per la lett. j);

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b, c, d, f, j);

- Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b, c, d, f, g, h, i);

- Laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett. b, d, f, g, h);

- Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, d, j);

- Facchinaggio (per la lett. J);

- Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, d, e, j);

- Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiana degli stessi (per le lett. a, b, j);

- Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. g, h, i);

- Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, b, c, d, e, j);

- Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a, b, j);

- Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. j);

- Organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. g, h, i);

- Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g, h, i);

- Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. j).

In riferimento alla attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno del soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La

cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lett. B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quegli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, II comma della Costituzione Italiana) nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci al benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: assumere interesse e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi,

consortili e fidejussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

ART.6) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari (se e quando sarà possibile emetterli) offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e comunque in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

ART.7) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA

1. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

2. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

3. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART.8) NORMATIVA APPLICABILE

1. Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 381/1991 in tema di cooperative sociali e, per quanto non previsto dal presente statuto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

2. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519, 2° comma, C.C. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto, con la precisazione che i soci che non concorrono alla relativa deliberazione hanno diritto di recesso.

ART.9) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 C.C.. Esso può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

2. Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

3. Sono soci le persone fisiche, titolari di quote del capitale sociale, che prestano la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa sociale, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

4. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che, al momento della presentazione della domanda di ammissione, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare arti o mestieri o professioni attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, con la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e collaborare attivamente al suo esercizio;

b) possedere idoneità psico-fisica.

5. Possono essere soci anche persone che svolgano all'interno della cooperativa attività tecnica ed amministrativa, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

6. Non possono in ogni caso divenire soci coloro che esercitino in proprie imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche ed affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

7. Viene fatta qui espressa specifica avvertenza che, anche

in deroga a quanto innanzi previsto, le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della detta legge n. 381/1991 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo esser socie della cooperativa stessa, giusta quanto statuito dal comma 2 dello stesso art. 4 della legge n. 381/1991.

8. Oltre ai soci lavoratori, possono essere ammessi nella cooperativa i soci volontari di cui all'art. 2 della legge n. 381/1991.

9. Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del Libro dei Soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

10. Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

11. Il rapporto con i soci volontari sarà regolato da apposito regolamento interno.

ART.10) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e domicilio, luogo e data di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dovrà dichiarare di aver preso visione;
- c) la quota che intende sottoscrivere entro i limiti fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di volersi attenere al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali.

2. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'ART. 9 e l'inesistenza delle cause di esclusione di cui al successivo ART. 14, delibera sulla domanda.

3. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, all'interessato che può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Questa,

se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

4. A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il nuovo socio stesso dovrà accettare con forma scritta la relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui all'ART. 7.

5. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a cura dell'organo amministrativo e diventerà operativa con la relativa annotazione nel Libro dei Soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato:

A) il versamento della prima rata della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, secondo gli importi stabiliti dall'organo amministrativo nella delibera di ammissione;

B) il versamento della tassa di ammissione, il cui ammontare è stabilito dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci.

6. Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

7. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento delle somme anzidette alle precedenti lettere A et B. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel Libro dei Soci.

8. I "nuovi" soci potranno versare parte del capitale sociale sottoscritto con il trattamento di fine rapporto con le modalità ed i termini fissati dall'organo amministrativo. Uguale facoltà viene concessa anche ai "vecchi" soci per quanto riguarda le somme ancora da versare.

9. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.11) OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale, a seconda delle necessità della stessa; d) a partecipare alle assemblee regolarmente convocate.

2. Eccezionalmente l'assemblea potrà autorizzare il socio che ne faccia domanda a prestare lavoro subordinato a favore di terzi, purché tale autorizzazione venga data per un tempo determinato e con adeguata motivazione.

ART.12) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Le quote non possono essere cedute, se la cessione non è

autorizzata dall'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata. Decorso tale termine, il socio è libero di cedere la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci il cessionario, purché abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

4. In alternativa all'autorizzazione alla cessione, l'organo amministrativo può chiedere al socio di fare acquistare, alle medesime condizioni, la quota alla cooperativa o ad un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale richiesta ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ART.13) RECESSO DEI SOCI

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge in materia di società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, il socio cooperatore può recedere: a) per giustificato motivo; b) quando abbia perduto i requisiti per l'ammissione; c) quando ricorra una causa di esclusione; d) a seguito della trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente; e) quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso.

2. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota di partecipazione al capitale posseduta e deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R.. L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento e, se sussistono i presupposti del recesso, dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se, invece, i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto concerne i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, con la chiusura

dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione del socio può aver luogo:

- a) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- c) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- d) per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- e) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- f) per fallimento del socio;
- g) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.15) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo ART. 16.

2. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

ART.16) LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

1. La liquidazione della quota di partecipazione al socio receduto o escluso o agli eredi del socio defunto si effettua sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si verifica il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione non comprende il sovrapprezzo eventualmente versato ed avviene in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, aumentato delle eventuali rivalutazioni, se ed in quanto dovute.

2. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo e liquido, viene effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

3. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario

conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies C.C., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

4. Al rimborso si farà luogo su richiesta scritta degli interessati. Le somme non rimborsate saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

ART.17) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

1. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

ART.18) PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote il cui valore nominale non può essere inferiore ai limiti di legge, attualmente, ex art. 2525 C.C., pari ad euro 25,00 (venticinque/00) e ciascun socio non può possedere una quota di partecipazione superiore ai limiti legge, attualmente pari, sempre ex art. 2525 C.C., ad euro 100.000,00 (centomila/00);

b) dalla riserva legale;

c) da eventuali riserve straordinarie, formate oltre che dalle eventuali quote degli avanzi di gestione, dalle tasse di ammissione ed anche dalle somme non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e di fondi speciali;

e) da qualunque liberalità.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.19) B I L A N C I O

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio annuale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione.

Nella nota integrativa l'organo amministrativo ed i sindaci,

se nominati, documentano la condizione di prevalenza della mutualità di cui all'art. 2512 C.C. secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 2513 C.C..

3. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli richiamati dall'art. 2478 bis C.C. ed è presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro un termine non superiore a centottanta giorni nel caso in cui la cooperativa sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. richiamato dall'art. 2478 bis C.C..

Nella medesima relazione ed in quella redatta ai sensi dell'art. 2429 C.C. dai sindaci, ove nominati, vanno indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili d'esercizio destinandoli:

- a) a riserva legale per una quota non inferiore al 30% del totale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale distribuzione ai soci, quale dividendo, nei limiti di cui alla lettera a) del precedente ART. 6;
- d) ad eventuale integrazione dei compensi percepiti dai soci ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della citata legge N. 142/2001;
- e) ad eventuale riserva straordinaria.

Le destinazioni di cui alle lettere c), d) et e) potranno essere alternative e/o cumulative tra loro.

ART.20) R I S T O R N I

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Si tiene conto, a tal fine, del volume degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore delle prestazioni mutualistiche effettuate a favore di ciascun socio cooperatore e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito ai medesimi soci cooperatori contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico.

La distribuzione dei ristorni, nei limiti e sulla base dei criteri stabiliti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ai sensi del comma 3 dell'ART. 7 del presente statuto, è rimessa alla discrezionalità

dell'assemblea, che delibera anche tenendo conto delle esigenze finanziarie e di efficienza della gestione sociale; il socio cooperatore non ha quindi un diritto soggettivo al ristorno e diviene creditore della cooperativa solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione dei ristorni.

Nell'ipotesi in cui, al giorno dell'assemblea che delibera la ripartizione dei ristorni, il socio cooperatore abbia alienato l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero il rapporto sociale sia cessato per recesso, esclusione o morte, il ristorno non spetta al socio medesimo o ai suoi eredi.

L'assemblea può deliberare di ripartire i ristorni fra i soci cooperatori con le seguenti modalità, alternative fra esse:

- a) attribuzione di una somma di denaro;
- b) aumento proporzionale delle quote dei soci cooperatori anche superando i limiti previsti dall'art. 2525 del Codice Civile;
- c) emissione di strumenti finanziari non partecipativi.

ART.21) DIRITTI DEL SOCIO LAVORATORE

I diritti individuali e collettivi del socio lavoratore sono quelli indicati dall'art. 2 della legge N. 142/2001. Il trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore è quello previsto dall'art. 3 della detta legge N. 142/2001.

ART.22) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci sono sempre assunte con il metodo assembleare.

2. L'assemblea dei soci:

- a) decide sull'approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina i componenti dell'organo amministrativo;
- c) nomina i membri del collegio sindacale ed il Presidente dello stesso o il Revisore;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) decide sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea medesima sottopongano alla sua approvazione;
- f) decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

3. Le assemblee sociali rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni avverso le deliberazioni assembleari dovranno essere assunte entro i termini e con le modalità di cui all'art. 2479 ter C.C..

4. Le assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove, purché nella Regione Puglia, dall'organo

amministrativo ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.

5. Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata da spedirsi, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, a tutti i soci iscritti nel Libro Soci, al domicilio ivi indicato. Nelle lettere di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché il luogo, il giorno e l'ora, tanto della prima che della seconda convocazione. L'assemblea, peraltro, non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Anche in mancanza della convocazione effettuata nei modi suillustrati, saranno tuttavia validamente costituite ed atte a deliberare le assemblee alle quali partecipino tutti i soci aventi diritto al voto e siano presenti o informati dell'assemblea medesima tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sempre che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. Ai fini della valida costituzione delle assemblee di cui al presente comma, occorre che gli amministratori ed i sindaci assenti rilascino per iscritto una dichiarazione da cui risulti che essi sono stati informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea saranno tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci assenti.

7. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci e la relativa delega deve essere conferita per iscritto, consegnata al delegato anche per via telefax o per posta elettronica con firma digitale. La relativa documentazione deve essere conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, comma 1 n. 2, C.C..

8. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.

9. Il delegato non può rappresentare in assemblea più di tre soci e può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

10. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o, in caso di Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio stesso e, in caso di mancanza o assenza di quest'ultimo, al consigliere più anziano di età o in caso di due amministratori, se tutti e due presenti, a quello più anziano di età, altrimenti all'unico presente. In via residuale l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza semplice dei presenti.

11. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

12. Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.

13. Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

14. L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, funziona e delibera sulle materie ad essa riservate con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti all'insieme dei soci. Resta fermo: - che per l'adozione delle delibere di trasformazione, fusione e scissione è comunque richiesto il consenso di quei soci che in forza di tali delibere assumono responsabilità illimitata; - che, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 5/2003, per le modifiche del presente statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie è necessario comunque il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi dei voti spettanti all'insieme dei soci.

15. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve trattarsi di modalità che consentano l'individuazione di coloro che esprimono voto contrario e che si astengono, sono decise a maggioranza assoluta dei presenti.

16. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve essere redatto comunque da un notaio quando trattasi di decisioni concernenti modificazioni dell'atto costitutivo e negli altri casi previsti dalla legge.

17. Il verbale deve indicare: a) la data dell'assemblea; b) anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; c) le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'art. 2478 C.C..

ART.23) AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA: REGOLE GENERALI

1. La cooperativa può essere amministrata alternativamente:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un numero dispari di membri compreso fra un numero minimo di tre ed un

numero massimo di cinque, che opera con il metodo collegiale;
c) da due amministratori, che operano: c1. con il metodo disgiuntivo; c2. con il metodo congiuntivo; fermo restando che per la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione nonché per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 C.C. detti amministratori devono operare come consiglio di amministrazione e, pertanto, con l'adozione del metodo collegiale.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2542 C.C.. 3. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Amministratore Unico deve essere scelto fra i soci cooperatori.

4. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 C.C..

5. Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della loro nomina e quindi anche a tempo indeterminato e fino a revoca. Gli amministratori sono rieleggibili. Il compenso degli amministratori e l'eventuale trattamento di fine mandato saranno determinati all'atto di nomina o anche successivamente con decisione dei soci.

6. La revoca può essere deliberata con decisione assunta dai soci, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato, sia in caso di nomina a tempo determinato. In caso di revoca senza giusta causa, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento danni, intendendosi l'assunzione di incarico di amministrazione nella cooperativa come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento danni.

7. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare anche uno solo degli amministratori così nominati dai soci, cessano tutti gli amministratori. Tuttavia gli amministratori rimasti in carica devono senza indugio promuovere la decisione dei soci per la nomina dei nuovi amministratori.

8. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, qualora non vi abbiano già provveduto i soci all'atto di nomina, un presidente, un vice presidente ed eventualmente uno o più amministratori delegati. Non possono essere delegati, oltre le materie previste dall'articolo 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

9. Agli amministratori spetta il rimborso per le spese sopportate per ragioni inerenti al loro ufficio.

ART.24) AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA O CONGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della cooperativa sia effettuata ai sensi delle lettere c1 e c2 del comma 1 del precedente ART. 23, gli amministratori, salvo per quanto disposto all'art. 2475,ultimo comma, C.C., agiscono:

a) in via tra loro disgiunta per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione; b) in via tra loro congiunta per tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione; c) in deroga a quanto sopra, con le modalità di azione disgiunta o congiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere. I soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3. Per gli atti e le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime degli amministratori.

ART.25) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce, sia nella sede sociale che altrove purché nell'ambito della Regione Puglia, tutte le volte che il Presidente od un amministratore delegato lo riterranno opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dai sindaci, ove nominati.

2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presentio informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai fini della valida costituzione del consiglio di amministrazione di cui al presente comma, occorre che i sindaci assenti rilascino per iscritto una dichiarazione da cui risulti che essi sono stati informati della riunione. Le decisioni saranno tempestivamente comunicate ai sindaci assenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve comunque trattarsi di modalità che

consentono l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari o si astengano, sono decisi a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario che, ove già non prescritto dalla legge, può anche essere un notaio.

7. Il verbale deve indicare: a) la data dell'adunanza; b) anche in allegato l'identità dei partecipanti; c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli amministratori favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti; d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ART.26) AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AD UN AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà dell'organo amministrativo.

ART.27) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 C.C.;

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto;

c) per le eventuali limitazioni stabilite all'atto di nomina.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione è riservata ai soci dalla legge o dal presente statuto è di competenza dell'organo amministrativo.

3. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare avvocati e procuratori, stabilendone poteri e compensi.

4. In ogni caso non possono essere delegate dall'organo amministrativo le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.28) RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA

1. La firma sociale e la rappresentanza della cooperativa d fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

a) in caso di amministrazione con metodo collegiale, al Presidente del consiglio di amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;

b) in caso di amministrazione con metodo non collegiale:

b.1 - disgiuntivo, a ciascun amministratore in via disgiunta

da altri, nelle materie in cui esso possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto di nomina e nel presente statuto;

b.2 - congiuntivo, agli amministratori in via congiunta nelle materie in cui essi possano operare, a seconda di quanto stabilito all'atto di nomina e nel presente statuto;

c) in caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, all'Amministratore Unico stesso.

2. L'organo amministrativo può deliberare che la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa possano essere conferite per determinati atti o categorie di atti ad uno o più amministratori o a dipendenti della cooperativa o a terzi.

ART.29) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e 2477 C.C., l'organo di controllo, il quale potrà esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, è rieleggibile ed il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART.30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La cooperativa si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

2. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dall'art. 2484, comma 3, C.C..

3. L'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART.31) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e/o della interpretazione e/o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario la cooperativa ha la sua sede.

Firmati: Di Tullio Rocco - Paolo Simonetti (segue sigillo).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Esente da imposta di bollo come da normativa vigente.